




Assicurazione invalidità: fatti e cifre 2014

Aumento dei provvedimenti d'integrazione professionale a fronte di un calo delle nuove rendite

Nel 2002 l'AI ha concesso 27 000 nuove rendite¹ e rimborsato provvedimenti d'integrazione professionale a 13 800 assicurati². Nel 2014 le nuove rendite sono state soltanto 13 600 (livello stabile dal 2013) e nello stesso periodo il numero di assicurati cui sono stati rimborsati provvedimenti d'integrazione professionale è salito a 36 600. Nel giro di 12 anni il rapporto tra beneficiari di nuove rendite e beneficiari di provvedimenti d'integrazione professionale rimborsati si è quindi più che rovesciato. Questi dati riflettono la fondamentale reimpostazione dell'AI, che da un'assicurazione di rendite si è trasformata in un'assicurazione finalizzata all'integrazione. Questo cambiamento di rotta è stato determinato principalmente dalla 5^a revisione AI, entrata in vigore nel 2008 (v. sotto)³.

Grafico 1 – Nuove rendite, provvedimenti d'integrazione professionale e prime richieste di prestazioni all'AI (persone)



Questo grafico mostra il picco del 2003, anno in cui sono state concesse 27 700 nuove rendite. Da allora, si registra una tendenza in calo. Nel 2007/2008, con 17 000 nuove rendite, si è raggiunto un primo punto minimo, grazie tra l'altro alla 4^a revisione AI (entrata in vigore il 1° gennaio 2004), che ha

¹ Il numero di rendite rappresenta il numero di nuovi beneficiari in Svizzera (dati non ponderati).

² I provvedimenti d'integrazione professionale sono esposti in dettaglio a partire dalla pagina 4.

³ V. «Valutazione della 5a revisione AI: primo bilancio positivo» <http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=it&msg-id=47079>.

introdotto i servizi medici regionali, e alla diminuzione delle prime richieste di prestazioni. Dal 2013 il numero di nuove rendite si è stabilizzato sulle 13 600 unità. Complessivamente, tra dicembre 2005 (252 000) e dicembre 2014 (226 000) l'effettivo dei beneficiari in Svizzera è diminuito di 26 000 unità (-10 %).

Delle 36 600 persone cui nel 2014 sono stati rimborsati provvedimenti d'integrazione professionale, la parte preponderante, ossia 24 800 assicurati, ha beneficiato di provvedimenti professionali (in particolare, prime formazioni professionali e riformazioni professionali). 10 200 persone hanno beneficiato di provvedimenti d'intervento tempestivo e 4700 persone di provvedimenti di reinserimento per preparare all'integrazione professionale. L'aumento degli assicurati sottoposti a provvedimenti d'integrazione professionale è a prima vista attribuibile alla 5^a revisione AI, dato che la netta tendenza al rialzo è iniziata nel 2008, anno in cui è entrata in vigore la revisione. Ma non sono solo i provvedimenti introdotti con la 5^a revisione AI, ossia l'intervento tempestivo e i provvedimenti di reinserimento, a essere responsabili di questo aumento. Un contributo essenziale deriva anche dai provvedimenti professionali, che esistevano già in precedenza. Nel contempo si può constatare che dal 2002 le prime richieste di prestazioni da parte di assicurati adulti sono dapprima calate per poi tornare ad aumentare dopo il minimo storico degli anni 2007–2009.

Dati relativi al grafico 1–

Nuove rendite, provvedimenti d'integrazione professionale e prime richieste di prestazioni all'AI in Svizzera

(numero di persone)

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Nuove rendite	27'000	27'700	24'400	21'700	18'700	17'000	16'900	15'600	15'100	15'400	14'500	13'600	13'600
Provvedimenti d'integrazione professionale → totale	13'800	14'700	15'000	15'200	15'500	15'700	18'200	22'100	25'300	27'600	30'300	33'700	36'600
- Provvedimenti d'intervento tempestivo							1'200	3'600	5'100	5'900	7'600	8'900	10'200
- Provvedimenti di reinserimento							500	1'500	2'000	2'400	3'100	4'100	4'700
- Provvedimenti professionali	13'800	14'700	15'000	15'200	15'500	15'700	16'700	17'800	19'300	20'700	21'600	23'200	24'800
Prime richieste di prestazioni adulti	54'200	52'000	47'400	45'200	40'200	36'400	37'300	36'300	39'400	40'700	40'100	42'300	44'700

Fonti: Registro centrale delle rendite per il mese di dicembre, Registro delle fatture rimborsate, Registro delle richieste di prestazioni.

Tutti i valori sono stati arrotondati. Dato che nello stesso anno un assicurato può partecipare a più di un provvedimento (p. es. provvedimento di reinserimento e provvedimento professionale), il numero di beneficiari di provvedimenti d'integrazione professionale è inferiore alla somma delle persone sottoposte ai tre provvedimenti.

Successo dell'integrazione professionale dell'AI

In particolare con la 5^a revisione AI (entrata in vigore nel 2008) e il primo pacchetto di misure della 6^a revisione AI (revisione AI 6a, entrata in vigore nel 2012), l'AI ha ampliato in misura notevole e mirata i propri strumenti per l'integrazione professionale. Le cifre mostrano che essa sfrutta intensamente questo potenziale e dal 2008 attua palesemente sempre più provvedimenti d'integrazione. Il successo dell'attività dell'AI si concretizza nella concessione di un numero inferiore di rendite.

È decisamente più difficile trarre un bilancio se si vuole invece misurare tale successo rispetto alla questione in che misura gli assicurati trovino un posto di lavoro consono alle loro possibilità nel mercato del lavoro primario e come la loro realtà professionale si sviluppi a lungo termine nel mercato del lavoro dopo la conclusione positiva dei provvedimenti d'integrazione. Nel 2014 gli uffici AI hanno collocato circa 19 600 disabili nel mercato del lavoro primario⁴, il che equivale a un incremento del 10 per cento rispetto all'anno precedente e a un aumento molto significativo rispetto alle 6000 persone del 2008. Dei 19 600 assicurati effettivamente integrati nel mercato del lavoro primario, 7300 hanno trovato un impiego presso un nuovo datore di lavoro, 1700 presso quello precedente ma con un altro posto e 9900 hanno potuto mantenere il posto di lavoro che avevano nonostante i loro problemi di salute. Queste cifre positive costituiscono un buon punto di riferimento, ma al contempo sono solo un'istantanea della situazione attuale: non dicono niente sulla misura in cui queste persone integrate con successo eserciteranno un'attività lucrativa (o saranno in grado di farlo) dopo un mese, un anno o due.

Un punto di riferimento per valutare la durevolezza dell'integrazione professionale dell'AI è rappresentato dal rapporto tra il numero delle persone che hanno beneficiato di provvedimenti d'integrazione e le rendite AI che hanno eventualmente percepito a un anno dalla loro conclusione (in rendite ponderate, ossia convertite in rendite intere)⁵. Per il 2013 (integrazione conclusa nel 2013 e rendita percepita nel 2014) risultano i dati seguenti: su 100 persone che hanno concluso la fase d'integrazione in quell'anno, nel dicembre 2014 si contavano 19 rendite ponderate dell'AI. Questo significa che i provvedimenti d'integrazione dell'AI hanno avuto esito favorevole nell'81 per cento dei casi. Considerato in funzione del tipo di provvedimento, il fattore di successo è il seguente:

• Orientamento professionale	78 %
• Prima formazione professionale	63 %
• Riformazione professionale	82 %
• Collocamento (e altri provvedimenti)	86 %
• Intervento tempestivo (senza collocamento)	90 %
• Provvedimenti di reinserimento	59 %
Totale	81 %

Per il fattore di successo dell'**orientamento professionale** va considerato che i beneficiari sono spesso assicurati di età compresa tra i 14 e i 16 anni, che un anno dopo la conclusione del provvedimento stanno perlopiù ancora svolgendo una prima formazione professionale.

Per la **prima formazione professionale**, il valore relativamente basso è riconducibile al fatto che tale formazione può essere svolta da giovani con un danno alla salute di gravità molto diversa, anche da quelli per cui è volta a preparare a un'attività in un laboratorio protetto. Inoltre, la prima formazione professionale può avvenire a livelli diversi, che vanno da una formazione pratica di livello inferiore fino agli studi universitari. Questo spiega le diverse opportunità che, a conclusione di una prima formazione professionale, gli assicurati hanno di trovare un impiego nel mercato del lavoro primario o secondario oppure di avere comunque diritto a una rendita (intera o meno) nonostante la conclusione della formazione.

I **provvedimenti di reinserimento** sono volti a preparare all'integrazione professionale. Poiché la statistica utilizzata in questo contesto considera l'ultimo provvedimento accordato, i provvedimenti di reinserimento sono menzionati solo nel caso in cui non si sia trovato alcun potenziale d'integrazione

⁴ Fonte: Conferenza degli uffici AI (CUAI).

⁵ Per ulteriori dettagli sul fattore di successo dei provvedimenti si rimanda alla scheda informativa «Successo dell'integrazione professionale dell'AI» del febbraio 2015, disponibile sul sito Internet dell'UFAS alla rubrica seguente: <http://www.ufas.admin.ch> (Temi > Assicurazione invalidità AI > Basi > Le prestazioni dell'assicurazione invalidità). Le cifre menzionate sopra sono aggiornate al 2014 (riscossione della rendita).

per un ulteriore provvedimento. Questo spiega perché il loro fattore di successo è il più basso in assoluto.

Nel quadro del programma di ricerca dell'AI (PR-AI 2) è in fase di elaborazione uno studio che valuterà anche gli effetti della 5ª revisione AI. Sulla base di questo rapporto – i cui risultati saranno disponibili alla fine del 2015 –, l'UFAS verificherà se il monitoraggio attuale possa essere ampliato in modo da migliorare la misurazione dei risultati. Le necessarie rilevazioni e analisi su un arco di tempo più lungo e in base ai percorsi professionali concreti di determinati assicurati sono complesse e onerose.

Panoramica: i provvedimenti d'integrazione professionale dell'AI

1) Rilevamento tempestivo

Il rilevamento tempestivo è una misura preventiva dell'AI volta a garantire che la competenza dell'AI e il diritto a provvedimenti d'integrazione vengano verificati il più presto possibile, riducendo così al minimo il rischio d'insorgenza di un'invalidità imminente. Le persone che presentano i primi segni di una possibile invalidità vengono rilevate quanto prima grazie alla possibilità di comunicare il caso all'AI conferita alle seguenti persone (oltre all'assicurato stesso) o istituzioni: i familiari, il datore di lavoro, i medici curanti, le assicurazioni (assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia, assicurazione contro gli infortuni, cassa pensioni, assicurazione militare, assicurazione contro la disoccupazione, assicurazione malattie) o l'aiuto sociale. La comunicazione ai fini del rilevamento tempestivo non va confusa con la richiesta di prestazioni AI, cui è autorizzato soltanto l'assicurato.

2) Provvedimenti d'intervento tempestivo

Lo scopo dell'intervento tempestivo è di intervenire rapidamente e senza formalità burocratiche per far sì che l'assicurato possa mantenere il suo posto di lavoro, essere integrato in uno nuovo all'interno della stessa azienda o di un'altra azienda, mantenere la capacità al guadagno residua per scongiurare un rischio imminente di dover cessare l'attività lucrativa o essere preparato all'integrazione professionale. L'intervento tempestivo prevede sostanzialmente le seguenti possibilità: adeguamento del posto di lavoro, corsi di formazione, collocamento, orientamento professionale, riabilitazione socioprofessionale e provvedimenti d'occupazione.

3) Provvedimenti di reinserimento

I provvedimenti di reinserimento sono stati sviluppati in prima linea per gli assicurati dotati di una capacità lavorativa limitata per motivi psichici, per prepararli all'integrazione professionale. Vi sono due tipi di provvedimenti di reinserimento: i provvedimenti di riabilitazione socio-professionale, volti all'adattamento al processo lavorativo, allo stimolo della motivazione a lavorare, alla stabilizzazione della personalità e all'esercizio della capacità di socializzazione di base, e i provvedimenti d'occupazione transitoria, miranti a conservare la capacità lavorativa ancora presente.

4) Provvedimenti professionali

a) Prestazioni quali orientamento professionale e collocamento

Esperti degli uffici AI offrono orientamento professionale specializzato e servizi di collocamento agli assicurati che a causa di un'invalidità sono limitati nella scelta del lavoro, nell'esercizio dell'attività finora svolta o nella ricerca di un nuovo posto di lavoro. *(L'orientamento professionale e il collocamento non sono compresi nei dati del grafico 1, perché essendo prestazioni degli uffici AI non sono rimborsati separatamente e non figurano dunque nel Registro delle fatture rimborsate.)*

b) Prima formazione professionale

Se l'assicurato non dispone di alcuna formazione professionale, l'AI si assume le spese aggiuntive che questi deve sostenere a causa della sua invalidità per una prima formazione professionale. Sono considerati tali una formazione professionale di base secondo la legge sulla formazione professionale o una formazione pratica di livello inferiore, la frequentazione di una scuola di maturità, di una scuola specializzata o di una scuola universitaria e la preparazione a un lavoro ausiliario o a un'attività in un laboratorio protetto.

c) Riformazione professionale

L'AI si assume i costi per la riformazione professionale se, a causa dell'invalidità, l'assicurato non è più in grado di esercitare l'attività finora svolta o lo è soltanto con grande difficoltà. L'AI copre anche i costi per una nuova formazione nell'attività precedentemente svolta.

d) Perfezionamento professionale

Nel caso dei perfezionamenti professionali volti a conservare o migliorare la capacità lavorativa, l'AI si assume le spese aggiuntive sostenute dall'assicurato a causa della sua invalidità.

e) Esercizio di un lavoro a titolo di prova

L'AI può collocare assicurati presso le aziende per l'esercizio di un lavoro a titolo di prova per sei mesi al massimo. Il datore di lavoro non instaura un rapporto di lavoro con l'assicurato e non lo remunera. Offre all'assicurato l'opportunità di dar prova delle proprie capacità e ne può a sua volta verificare la validità per l'azienda. L'assicurato riceve indennità giornaliera o una rendita dell'AI.

f) Assegno per il periodo d'introduzione / Indennità per sopperire all'aumento dei contributi

A un datore di lavoro che assume una persona nel quadro del processo d'integrazione l'AI può versare, per un periodo di al massimo sei mesi, un assegno per il periodo d'introduzione volto a compensare il deficit di rendimento iniziale. Se nell'arco di tre anni la persona assunta diventa incapace al lavoro per motivi di salute, l'AI versa al datore di lavoro un'indennità per sopperire all'aumento dei contributi della previdenza professionale e dell'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia.

g) Periodo di protezione in caso di integrazione dopo la soppressione della rendita / Protezione contro un aumento dei contributi

Per le persone cui è stata ridotta o soppressa la rendita in seguito all'integrazione decorre un periodo di protezione di tre anni. Se in questo lasso di tempo il lavoratore subisce una ricaduta, riceve una prestazione transitoria d'importo pari alla rendita che percepiva. Il datore di lavoro non dovrà dunque ricorrere alla sua assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia, il che evita anche il conseguente aumento dei contributi. Questo vale anche per la cassa pensioni, poiché per i tre anni del periodo di protezione il lavoratore resta assicurato alla cassa pensioni precedente.

h) Indennità giornaliera

Di norma, l'AI versa indennità giornaliera agli assicurati che subiscono una perdita di guadagno a causa della partecipazione a un provvedimento d'integrazione. Le indennità giornaliera assicurano il sostentamento degli assicurati e dei loro familiari nel corso dell'integrazione.

Informazioni: tel. 058 462 77 11
Settore Comunicazione UFAS
kommunikation@bsv.admin.ch